



Città di Surbo

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N.	413
DATA DI REGISTRAZIONE	29/05/2024
REGISTRO DI SETTORE N.	24 del 29/05/2024

OGGETTO: Approvazione lista di carico acconto TA.RI. Anno 2024 .

IL RESPONSABILE SETTORE N. 3 SERVIZIO ENTRATE

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi dei vigenti Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;

Dato atto che:

- con Decreto del Sindaco n. 5 del 04/12/2023, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo relativamente al Settore III – Servizio Entrate;
- in virtù del summenzionato decreto la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta unica comunale precisando che: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

- la disciplina della suddetta tassa TARI (commi da 641 a 668 del succitato art. 1, Legge 147/2013), è stata modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU, recita che: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

Ricordato che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui nell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, della Legge 147/2013 e ss. mm. ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- il comma 641, ai sensi del quale: “Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”;
- i commi 642,643, ai sensi dei quali è soggetto passivo TARI chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;
- il comma 651, ai sensi del quale: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- il comma 652, ai sensi del quale “...Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

- il comma 653, il quale prevede che: “A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”;
- il comma 654, ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

Rilevato che detti costi desunti dal Piano economico finanziario (P.E.F.) sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri proporzionali sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n.158/1999;

Ricordato che, in base all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;

Richiamato l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”) convertito nella legge n.25 del 2022, secondo il quale a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono

approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno ;

Richiamato l'art. 35, comma 3, del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) approvato con Deliberazione del Commisario con i poteri del Consiglio Comunale, n° 9 del 29/03/2023, il quale disciplina i termini e le modalità per il versamento del tributo, fissando le seguenti scadenze:

- 1° rata di acconto: entro il 30 giugno;
- 2° rata di acconto: entro il 31 agosto;
- 3° rata di acconto: entro il 31 ottobre;
- rata unico acconto : entro il 30 giugno;
- rata unica saldo: entro il 31 dicembre;

Considerato che, l'ammontare dell'acconto è determinato in misura complessivamente pari al 70% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo, mentre l'ammontare del saldo è determinato sulla base degli atti approvati per l'anno di competenza, tenendo conto dei pagamenti già effettuati;

Visto il D.M. 1° luglio 2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze fissa i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

Richiamati:

- il comma 3, dell'art. 2, del succitato Decreto il quale stabilisce espressamente che: "Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24";
- il comma 4, dell'art. 2, del succitato Decreto il quale stabilisce espressamente che: "Il TEFA è riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d'intesa, dagli enti coinvolti. La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore degli enti beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la Banca d'Italia, per gli enti che ne sono dotati";

Visto il Decreto Direttoriale del 21 ottobre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono state definite le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA ed è assicurato il corretto riversamento alle province e ai comuni delle somme spettanti.

Dato atto che, in data 11 maggio 2023, è stato stipulato regolare contratto di appalto (Rep. n°677) tra la Società Andreani Tributi s.r.l., con sede legale e amministrativa alla via del Lavoro 139, in Corridonia (MC), P.IVA 01412920439 e l'Amministrazione comunale rappresentata dalla scrivente, relativo all'aggiudicazione definitiva del Servizio di supporto alle attività di gestione, accertamento e riscossione ICI/IMU, TARSU/TARI, Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni, TOSAP, entrate Extratributarie e Patrimoniali dell'Ente;

Dato atto che e il Comune riscuote direttamente la tassa sui rifiuti con l'invio ai contribuenti di avvisi di pagamento;

RICHIAMATA la **Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 21/04/2022** *“Approvazione tariffe TARI 2022 sulla base del piano economico finanziario validato da Ager”* con la quale venivano approvate, sulla base del Piano economico finanziario validato da Ager con nota prot. 8627 del 05/04/2022, le tariffe della TARI per l'anno 2022, per le utenze domestiche e non domestiche e la relativa applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

Atteso che la Società Andreani Tributi s.r.l. ha elaborato, sulla base delle denunce di cessazione, inizio occupazione, variazione e sui ruoli degli anni precedenti, la lista di carico relativa all'acconto TARI anno 2024;

RITENUTO doveroso approvare la lista di carico dei contribuenti debitori per il saldo TARI 2024 (n. 5.771 avvisi) così come elaborata e di accertare la somma a credito del Comune pari ad € 1.345.530,00 comprensiva delle compensazioni operate e Quota Provinciale (pari ad € **67.158,77**) ;

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) approvato con Deliberazione del Commisario con i poteri del Consiglio Comunale, n° 9 del 29/03/2023;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e dei Controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n.5 del 29.03.2019;
- lo Statuto comunale;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- **n. 59 del 23/11/2023**, avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Periodo 2024 - 2026;
- **n. 97 del 14/12/2023** avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 18.01.2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) - Assegnazioni risorse".

Espresso il proprio parere in ordine favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

DETERMINA

1. *Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente riportate, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990 e s.m.i.;*
2. **di approvare** e rendere esecutiva la lista di carico di ACCONTO TARI per l'anno 2024, depositata agli atti presso l'ufficio tributi in libera visione agli interessati per la propria posizione, costituita a n. 5.771 avvisi per un importo complessivo pari ad € **1.345.530,00** comprensivo delle compensazioni operate e Quota Provinciale (pari ad € **67.158,77**);
3. **di accertare** ai sensi dell'art. 179 del d.Lgs. n. 267/2000 la somma complessiva relativa all'acconto TARI 2024, sul capitolo 9.3, codice 1.1.1.61.1 avente ad oggetto "Imposta TARI";
4. **di dare atto** che il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) verrà riversata alla Provincia di appartenenza direttamente, al netto della commissione spettante al Comune nella misura dello 0.30% delle somme riscosse;

5. **di disporre** la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni del Servizio, nonché la conseguente trasmissione al Settore II - Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione sull'albo pretorio on line;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento :
- è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “ dando atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio , salvo le garanzie previste dalla legge in materia di accesso , deve avvenire nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. In materia protezione dei dati personali nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
 - risulta essere perfettamente coerente con gli obiettivi operativi fissati nel Documento unico di programmazione.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Michela De Notarpietro

Lì 29/05/2024

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Michela DE NOTARPIETRO

COPIA

Visto: ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. Del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 TUEL

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

Surbo, lì 29/05/2024

LA RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to **Dott.ssa Michela De Notarpietro**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 777

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 29/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20 comma 5 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Dalla sede Municipale, addì 29/05/2024

**L'INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE**

f.to _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 413 del 29/05/2024 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 29/05/2024